

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 GENNAIO 1991, N. 85

Regolamento concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei servizi tecnici nazionali geologico, idrografico e mareografico, sismico e dighe nell'ambito della presidenza del consiglio dei ministri, ai sensi dell'art.9 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

(G.U. 18-3-1991, n. 65)

Art.1.

[1] È approvato l'accluso regolamento, composto di ventotto articoli e vistato dal proponente, concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali geologico, idrografico e mareografico, sismico e dighe nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art.9 della legge 18-5-1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

[2] Il presente decreto entra in vigore il 2 aprile 1991.

REGOLAMENTO PER LA RIORGANIZZAZIONE ED IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI TECNICI NAZIONALI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Capo I - NORME GENERALI DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Art.1: AMBITO DI APPLICAZIONE

[1] In attuazione dell'art.9 della legge 18-5-1989, n. 183, di seguito denominata "legge", il presente regolamento disciplina l'ordinamento dei Servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e stabilisce i criteri generali per l'organizzazione, la formazione dei ruoli del personale, l'attribuzione della dirigenza, la struttura e la gestione del sistema informativo unico, il funzionamento dei predetti Servizi.

Art.2: SISTEMA DEI SERVIZI TECNICI NAZIONALI

[1] Costituiscono il sistema dei Servizi tecnici nazionali, di seguito denominati "Servizi":

- a) il Servizio dighe;
- b) il Servizio geologico;
- c) il Servizio idrografico e mareografico;
- d) il Servizio sismico.

[2] Con successivi decreti del Presidente della Repubblica saranno istituiti ulteriori Servizi tecnici dello Stato in conformità all'art.9, secondo comma, della legge e introdotte ulteriori modificazioni all'attuale ordinamento dei Servizi per assicurare ai sensi dello stesso art.9, primo comma, la piena autonomia scientifica, tecnica, organizzativa ed operativa dei Servizi.

Art.3: ORGANI

[1] Sono organi del sistema dei Servizi tecnici nazionali:

- a) il Comitato dei Ministri di cui all'art.4 della legge, di seguito denominato "Comitato"; b) il presidente del consiglio dei direttori;
- c) il consiglio dei direttori;
- d) i direttori dei Servizi;
- e) i consigli scientifici.

Art.4: IL COMITATO DEI MINISTRI

[1] Fatte salve le competenze stabilite dalla legge, il Comitato dei Ministri, nell'ambito del potere di alta vigilanza:

- a) predispone gli atti di indirizzo e coordinamento dei Servizi tecnici nazionali ai sensi dell'art.4, terzo comma, della legge, e propone gli stanziamenti di cui all'art.21, secondo comma, lettera d), della stessa;
- b) indica al consiglio dei direttori le eventuali, concrete e puntuali misure da adottare;
- c) esamina la relazione annuale sulla attività svolta ed adotta gli opportuni provvedimenti;
- d) chiede informazioni a quanto altro ritenuto necessario per l'esercizio delle funzioni attribuite.

[2] Al Comitato partecipano anche i Ministri non facenti parte del Comitato stesso, quando vengano trattate questioni che riguardino i relativi Dicasteri.

[3] Il comitato si avvale per le funzioni di segreteria dell'ufficio per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art.5: IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI DIRETTORI

[1] Il presidente del consiglio dei direttori:

- a) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato dei Ministri;
- b) trasmette al Comitato, con eventuali osservazioni, le relazioni annuali sull'attività dei servizi;
- c) convoca e presiede il consiglio dei direttori;

- d) dà attuazione alle deliberazioni del consiglio dei direttori;
- e) sovrintende al servizio di segreteria del consiglio dei direttori.

Art.6: IL CONSIGLIO DEI DIRETTORI

[1] Il consiglio dei direttori assicura:

- a) il raccordo delle attività di studio e ricerca, di intervento operativo, di consulenza e degli altri compiti istituzionali assegnati a ciascuno dei Servizi;
- b) il coordinamento delle attività e l'integrazione delle conoscenze tecnico-scientifiche tra gli organismi di cui all'art.9, settimo comma, della legge;
- c) l'armonizzazione dell'attività dei Servizi tecnici dei soggetti di cui all'art.1, quarto comma, della legge con quella dei singoli servizi, allo scopo di assicurare la necessaria omogeneità ed evitare duplicazioni e sovrapposizioni d'interventi; allo svolgimento di tali funzioni concorrono, nell'ambito delle proprie attribuzioni, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

[2] Il consiglio dei direttori acquisisce e aggiorna le informazioni sulla consistenza e sulle modalità di funzionamento dei sistemi di controllo e sorveglianza del territorio gestiti dai soggetti di cui all'art.1, quarto comma, della legge. Allo svolgimento di tali funzioni concorrono nell'ambito delle proprie attribuzioni le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

[3] Il Consiglio dei direttori in particolare:

- a) propone al Comitato dei Ministri gli atti d'indirizzo e coordinamento dell'attività dei Servizi;
- b) verifica la coerenza dei programmi triennali ed annuali di attività dei Servizi, nonché la loro conformità agli indirizzi espressi dal Comitato dei Ministri ed apporta le relative correzioni ed integrazioni;
- c) verifica la compatibilità dei programmi di attività degli altri soggetti di cui all'art.9, settimo comma, della legge e propone al Comitato dei Ministri l'adozione delle misure necessarie per assicurare il loro coordinamento con i programmi dei Servizi;
- d) esprime parere sugli atti amministrativi, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che non debbano essere preventivamente sottoposti al parere del consiglio di amministrazione;
- e) esprime pareri su tutte le questioni sottopostegli dal Comitato dei Ministri;
- f) predispone criteri, metodi e standards di raccolta, elaborazione e consultazione dei dati relativi all'attività conoscitiva dei Servizi;
- g) assicura il coordinamento degli organismi di cui all'art.9, settimo comma, della legge nella predisposizione e l'aggiornamento di criteri, metodi e standards per lo svolgimento dell'attività conoscitiva, predisponendo le relazioni illustrative di accompagnamento.

[4] Il consiglio dei direttori può invitare alle proprie sedute esperti.

Art.7: SISTEMA INFORMATIVO UNICO E RETE NAZIONALE INTEGRATI DI RILEVAMENTO E SORVEGLIANZA

[1] Il sistema informativo unico costituisce l'integrazione delle anche dati, delle conoscenze e degli studi resi disponibili dai Servizi, dagli altri soggetti rappresentati nel consiglio dei direttori e dai soggetti di cui all'art.1, comma 4, della legge, nonché da altri organismi pubblici che disimpegnano funzioni connesse con la difesa del suolo.

[2]. La rete nazionale di rilevamento e sorveglianza costituisce un sistema articolato di reti i cui nodi si identificano con i Servizi e con gli altri organismi di cui al comma 1.

[3]. Nella realizzazione del sistema informativo unico e della rete nazionale, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 osservano gli standards e le prescrizioni tecniche di cui all'art.2 della legge.

[4]. Il consiglio dei direttori assicura il funzionamento del sistema informativo unico e della rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza in conformità alle deliberazioni di cui all'art.4 della legge, secondo i seguenti criteri generali:

a) le attrezzature e le apparecchiature del sistema devono essere reciprocamente compatibili;

b) le informazioni contenute nel sistema appartengono ai soggetti da cui provengono e possono essere utilizzate, nel loro complesso, da ciascuno dei servizi per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali;

c) le informazioni contenute nel sistema sono suddivise in livelli di accessibilità e rese disponibili a livelli di utenza diversificati. L'articolazione di tali livelli è stabilita dal consiglio dei direttori.

[5]. Le categorie ed i tipi di informazioni che non possono essere messi a disposizione dei soggetti esterni al sistema vengono individuati dal Comitato dei Ministri.

[6]. All'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato possono essere affidati, mediante convenzione, i servizi tecnico- commerciali e di collegamento con l'utenza esterna relativi alle banche dati ed ai prodotti cartografici ed editoriali di pertinenza del sistema dei Servizi.

[7]. Il consiglio dei direttori, ai fini dell'accertamento della congruenza con i programmi di ottimizzazione del sistema di monitoraggio del territorio nonché della corrispondenza agli standards tecnico- funzionali prefissati dal Comitato dei Ministri, esprime parere sulla installazione sul territorio nazionale di nuove reti di rilevamento e sorveglianza, anche non inserite nella rete nazionale di rilevamento, ovvero per l'ampliamento o integrazione di reti già esistenti, da parte dei soggetti di cui all'art.1, comma 4, della legge.

[8]. Il consiglio dei direttori può avvalersi, per le questioni concernenti l'informatizzazione del sistema, dell'ufficio per l'informatica, la telematica e l'automazione d'ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri (6).

Art.8 : UFFICIO DI SEGRETERIA

[1]. L'ufficio di segreteria del consiglio dei direttori opera in coordinamento con gli uffici e dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'ufficio è articolato in segreteria amministrativa, segreteria tecnica e segreteria del sistema informativo. La dotazione organica dell'ufficio è fissata nell'allegata tabella A. All'ufficio è preposto un primo dirigente designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Presidente del consiglio dei direttori (6).

Art.9 : IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

[1]. Il direttore del Servizio predispone i programmi annuali e pluriennali, conformemente agli atti di del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, alla gestione dei capitoli di spesa ed alla predisposizione dei relativi provvedimenti amministrativi (6).

[2]. Il direttore del Servizio fa parte del consiglio di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art.10 : IL CONSIGLIO SCIENTIFICO

[1]. Presso ciascun Servizio è istituito un consiglio scientifico quale organo di consulenza permanente. Il consiglio è composto da non più di cinque membri esterni scelti tra professori universitari competenti nei settori disciplinari interessati dal servizio stesso, o tra altri esperti particolarmente qualificati nei settori interessati.

[2]. Il consiglio scientifico è istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri integrato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Con la stessa procedura sono emanati i regolamenti di organizzazione e funzionamento del consiglio scientifico.

[3]. Ai membri dei consigli scientifici si applicano le disposizioni di cui all'art.29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

[4]. Il consiglio scientifico è convocato su richiesta del direttore del servizio e si esprime sulle linee programmatiche del servizio stesso e su ogni esigenza di carattere tecnico e scientifico sottopostagli dal medesimo. Il presidente del consiglio dei direttori, per esigenze dipendenti dal coordinamento della attività dei servizi, ha facoltà di convocare i consigli scientifici anche in seduta congiunta.

[5]. Per l'esame di problemi specifici possono essere invitati alle sedute del consiglio scientifico professori universitari ed esperti particolarmente qualificati nelle materie da trattare.

[6]. La durata in carica dei consigli scientifici è fissata in 4 anni; i singoli membri non possono essere immediatamente rinominati (6).

Art.11 : PROCEDURE CONTABILI

[1]. Le procedure relative al pagamento delle retribuzioni e delle spese fisse, nonché le ulteriori procedure contabili sono gestite dagli uffici del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (6).

Art.12 : ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

[1]. Il Servizio si articola in apparati tecnici con competenze omogenee denominati settori o uffici ed in settori o uffici amministrativi per la gestione degli affari generali e del personale.

[2]. Ai settori ed agli uffici sono preposti primi dirigenti appartenenti ai ruoli tecnici ed amministrativi.

[3]. Più settori omogenei costituiscono aree, cui sono preposti dirigenti superiori con funzione di coordinamento (6).

Art.13 : DIRIGENZA DEI SERVIZI

[1]. Ai Servizi sono preposti dirigenti generali tecnici di livello C dell'amministrazione dello Stato, in possesso di diploma di laurea in disciplina attinente al Servizio, nonché di una adeguata esperienza professionale, almeno triennale, maturata nella dirigenza di strutture tecniche, nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Comitato dei Ministri, sentito il consiglio dei direttori (7).

Art.14 : NOMINA DEI DIRIGENTI DELLE AREE E DEI SETTORI

[1]. Al personale con qualifica di primo dirigente e di dirigente superiore, di cui alle dotazioni organiche indicate nelle tabelle allegato al presente regolamento, si applicano le disposizioni vigenti per il personale di corrispondente qualifica delle amministrazioni dello Stato.

[2]. Le commissioni di concorso per le qualifiche dirigenziali tecniche sono integrate da un docente, professore universitario di ruolo ordinario, nelle discipline attinenti ai servizi tecnici.

[3]. Le attribuzioni delle funzioni al personale dirigente, nonché la sua preposizione agli uffici, ai settori ed alle aree dei Servizi di cui all'art.12, sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore del servizio (7).

Art.15 : RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI E COLLABORAZIONI ESTERNE

[1]. Per lo svolgimento dei compiti loro assegnati i Servizi tecnici nazionali, in conformità con gli atti di indirizzo e coordinamento del Comitato di cui all'art.4, comma 2, della legge:

a) curano rapporti con i servizi tecnici o analoghe istituzioni di altri Stati e collaborano con organismi della Comunità economica europea e di altre istituzioni internazionali;

b) possono destinare proprio personale, in posizione di comando, presso soggetti pubblici le cui attività di servizio e di ricerca attengano ai settori di rispettiva competenza;

c) si avvalgono, mediante apposite convenzioni, della collaborazione, della consulenza e delle prestazioni tecniche di amministrazioni, autorità, enti ed organismi, pubblici e privati, anche stranieri, che operano nei settori di rispettiva competenza, anche allo scopo di svolgere in comune attività strumentali alle proprie funzioni istituzionali. Le convenzioni sono stipulate secondo schemi tipo proposti dal consiglio dei direttori ed approvati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sugli schemi di convenzione con le università e gli enti pubblici di ricerca deve essere sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

[2]. I ricercatori ed il personale docente universitario che svolgono attività presso i Servizi, sulla base di apposite convenzioni, sono impiegati in progetti specifici di ricerca, ovvero nell'attività finalizzata al compimento di compiti istituzionali.

[3]. Il personale dei Servizi comandato sulla base di apposite convenzioni presso gli istituti universitari e di ricerca potrà parimenti essere utilizzato in progetti di ricerca di comune interesse, ovvero in compiti comunque connessi con l'attività di studio e ricerca dell'istituto presso cui è comandato.

[4]. Le iniziative di ricerca di comune interesse potranno essere definite dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed attuate sulla base di specifici accordi ai sensi dell'art.3, comma 3, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art.16 : DOTAZIONI FINANZIARIE

[1]. Contestualmente all'inquadramento nei ruoli di cui alle allegate tabelle del personale collocato nei ruoli transitori dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente ed alla istituzione dei Servizi tecnici nazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attuazione dell'art.9 della legge, il Ministro del tesoro provvede a trasferire, con propri decreti, i relativi fondi dai competenti capitoli degli stati di previsione dei predetti Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente ad appositi capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

[2]. In sede di attuazione dei programmi triennali di cui agli articoli 21 e 25 della legge, si provvederà al finanziamento degli oneri derivanti dall'adeguamento e potenziamento funzionale, tecnico e scientifico dei Servizi tecnici nazionali.

Art.17 : TRASFERIMENTO DI BENI E NORME DI FUNZIONAMENTO

[1]. Il passaggio dei beni dei Servizi tecnici nazionali dalle amministrazioni di appartenenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri è regolato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenendo conto delle modalità previste

dall'art.22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718. Gli stessi beni sono affidati ai consegnatari dei Servizi tecnici nazionali, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

[2]. Per il sistema dei Servizi tecnici nazionali è adottato un regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia, ai sensi delle vigenti norme di contabilità generale dello Stato, ad integrazione di quello approvato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359, e successive modificazioni (8).

[3]. Le spese di missione e quelle eventuali per acquisizione di strumentazione tecnica e di documentazione, sostenute dai Servizi tecnici nazionali nelle ipotesi di collaborazione e consulenza a favore di amministrazioni, autorità, enti ed organismi pubblici, indicati dall'art.9, comma 3, della legge e da altre norme vigenti, sono a carico dei soggetti richiedenti, salvo che si tratti di Dipartimenti o uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

[4]. Il tariffario relativo alle consulenze, ai dati ed ai pareri richiesti ai Servizi tecnici nazionali, predisposto ai sensi dell'art.9, comma 4, lettera c), della legge, individua le amministrazioni e gli enti pubblici non economici esentati dal pagamento delle tariffe.

Art.18 : RUOLI OMOGENEI DEI SERVIZI TECNICI NAZIONALI

[1]. Presso ciascun Servizio tecnico nazionale sono istituite dotazioni organiche per il personale tecnico ed amministrativo. Per il personale appartenente alle qualifiche funzionali, ai fini dell'individuazione dei correlati profili professionali, si applicano le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219. Nell'ipotesi che siano richieste specifiche professionalità non rinvenibili nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, si provvede ai sensi dell'art.3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed idrografico e mareografico sono stabilite nelle tabelle allegate al presente regolamento, che si aggiungono alle tabelle A e B allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400.

[3]. Il trasferimento nelle dotazioni organiche di cui al comma 2 del personale collocato nei ruoli transitori, previsti dall'art.9, comma 13, della legge, avviene sulla base delle posizioni giuridiche ed economiche possedute alla data di entrata in vigore del presente regolamento e con effetto da tale data.

[4]. I decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'art.9, comma 2, della legge, che istituiscono nuovi Servizi tecnici nazionali, determinano le relative dotazioni organiche di personale tecnico ed amministrativo.

[5]. Le dotazioni organiche dei singoli servizi, ivi comprese quelle previste dal comma 2, possono comprendere posizioni di fuori ruolo e di comando nelle quali collocare personale, in possesso di precisi requisiti di professionalità e specializzazione, proveniente da altre amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e da enti pubblici, anche economici, in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

[6]. Il personale da collocare fuori ruolo o da comandare ai sensi del comma 5 è richiesto nominativamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri alle amministrazioni ed agli enti di appartenenza, che debbono dar corso alle richieste stesse, previo consenso degli interessati, ove non ostino documentate ed imprescindibili esigenze di servizio (8).

Art.19 : TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO

[1]. Ai dirigenti ed al personale delle qualifiche funzionali dei Servizi si applicano in materia di stato giuridico ed economico le disposizioni vigenti in materia di pubblico impiego del personale statale.

[2]. Al personale dei ruoli dei servizi compete l'indennità di cui all'art.32, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

CAPO II - ORDINAMENTO DEI SERVIZI

SEZIONE I - SERVIZIO GEOLOGICO NAZIONALE

Art.20 : COMPITI DEL SERVIZIO GEOLOGICO NAZIONALE

[1]. Il Servizio geologico nazionale, fermo restando quanto disposto dell'art.9, comma 3, della legge, esercita le competenze previste all'art.2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 ottobre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, ed in particolare:

a) rileva, aggiorna e pubblica la carta geologica d'Italia, utilizzando scale topografiche idonee alle diverse esigenze;

b) rileva, aggiorna e pubblica carte geotematiche a varie scale;

c) armonizza le altre attività di cartografia geologica di enti ed organismi operanti a livello nazionale, regionale e locale;

d) acquisisce la documentazione e le informazioni geologiche, anche relative a studi effettuati dai diversi enti operanti sul territorio, al fine di costituire una banca dati nazionale, curandone all'occorrenza la gestione e garantendone la più ampia fruibilità (9);

e) raccoglie e cataloga i materiali di studio e le campionature, nonché le pubblicazioni inerenti alle scienze della terra, curando la disponibilità delle relative collezioni (9);

f) esegue ricerche, controlli e studi applicativi necessari per il corretto svolgimento delle proprie attribuzioni, per la conoscenza delle risorse dell'ambiente terrestre e marittimo nazionale e per la previsione dei rischi geologici;

g) esprime pareri nel campo delle scienze della terra nei procedimenti relativi ad opere o ad attività di competenza di enti locali amministrazioni dello Stato nonché ad ordinamento autonomo, regioni ed enti pubblici, ovvero ad opere o attività di privati soggette ad autorizzazione o vigilanza.

[2]. Il Servizio geologico nazionale collabora all'attività di protezione civile ai fini dell'azione di prevenzione in occasione di calamità naturali o di altre gravi emergenze. Per lo svolgimento dell'attività istituzionale il Servizio geologico nazionale esercita altresì i poteri previsti dall'art.3 della legge 4 agosto 1984, n. 464 (10).

Art.21 : ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO GEOLOGICO NAZIONALE

[1]. Il Servizio geologico nazionale è organizzato esclusivamente a livello centrale ed è articolato in aree e settori.

[2]. Le aree assolvono un'attività di coordinamento intersettoriale per materia; sono suddivise in quattro funzioni tematiche principali così definite:

Area 1 - Cartografia geologica e geotematica.

Area 2 - Geologia applicata alla difesa del suolo.

Area 3 - Documentazione.

Area 4 - Informatica.

[3]. I settori sono così definiti:

Settore 1 - Geologia.

Settore 2 - Geomorfologia.

Settore 3 - Geofisica.

Settore 4 - Idrogeologia.

Settore 5 - Geologia applicata.

Settore 6 - Documentazione (11).

Settore 7 - Biblioteca (11).

Settore 8 - Informatica.

Settore 9 - Produzione editoriale.

Settore 10 - Laboratori e strumentazione.

Settore 11 - Amministrativo.

[4]. La dotazione organica del Servizio geologico nazionale è fissata nella allegata tabella B (10).

SEZIONE II - SERVIZIO IDROGRAFICO E MAREOGRAFICO NAZIONALE

Art.22 : COMPITI DEL SERVIZIO IDROGRAFICO E MAREOGRAFICO NAZIONALE

[1]. Il Servizio idrografico e mareografico nazionale, fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, provvede al rilevamento, validazione, archiviazione e superficiale e sotterraneo, le lagune, il clima marittimo, i livelli marini ed i litorali. La finalità è quella di descrivere i fenomeni climatici, idrologici e marittimi in rapporto alle necessità della difesa del suolo ed alle proposte di utilizzazione delle risorse idriche, in attuazione del disposto di cui all'art.9, comma 3, della legge.

[2]. Il Servizio idrografico e mareografico nazionale svolge i seguenti compiti:

- a) provvede al rilievo sistematico e alle elaborazioni delle grandezze relative al clima terrestre;
- b) provvede al rilievo sistematico dei corsi d'acqua;
- c) provvede al rilievo sistematico ed alle elaborazioni delle grandezze relative ai deflussi superficiali, al trasporto solido, ai deflussi sotterranei e delle sorgenti, nonché all'osservazione e lo studio dell'erosione superficiale;
- d) provvede al rilievo sistematico ed alla elaborazione delle grandezze relative al clima marittimo, allo stato dei litorali ed ai livelli marini;
- e) fornisce al consiglio dei direttori gli elementi per la predisposizione dei criteri, metodi e standards di raccolta, elaborazione e consultazione dei dati relativi all'attività conoscitiva, di cui all'art.6, comma 3, lettera f (12);
- f) fornisce al consiglio dei direttori il supporto per la gestione del sistema informativo unico e delle reti di rilevamento e sorveglianza di cui all'art.7 (12);
- g) provvede alla pubblicazione sistematica degli elementi osservati ed elaborati; provvede inoltre alla pubblicazione di cartografie tematiche;
- h) esamina ed esprime parere sulle domande di grandi derivazioni e sui progetti di opere civili idrauliche e di bonifica di competenza statale;
- i) collabora con le regioni, gli enti competenti e le amministrazioni locali, alla tutela delle acque dall'inquinamento mediante l'accertamento della misura della quantità e della qualità dei corpi idrici.

[3]. Restano affidati al servizio idrografico e mareografico nazionale tutti i compiti demandati dalle vigenti disposizioni di legge al servizio idrografico ed al servizio mareografico del Ministero dei lavori pubblici.

Art.23 : ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDROGRAFICO E MAREOGRAFICO NAZIONALE

[1]. Il Servizio idrografico e mareografico nazionale è organizzato secondo la seguente articolazione territoriale, comprendente la direzione centrale, dieci uffici compartimentali, sette sezioni staccate e l'officina di Stra:

a) ufficio idrografico e mareografico centrale, con sede in Roma, con funzioni di vigilanza, direzione e coordinamento di tutti gli uffici, sezioni, officine e laboratori del servizio;

b) ufficio idrografico e mareografico di Venezia, con sezioni staccate a Udine, Padova e l'officina di Stra, competente sui bacini sfocianti sul litorale alto-Adriatico, a nord del Po e sul tratto costiero compreso tra il confine italo-jugoslavo e Porto Levante compreso, incluse le superfici lagunari venete;

c) ufficio idrografico e mareografico di Parma, con sezioni staccate a Milano, Torino e Sondrio, competente sul bacino del Po e sul tratto costiero compreso tra la foce di Porto Levante e la foce del Porto Garibaldi compreso;

d) ufficio idrografico e mareografico di Bologna, competente sui bacini con foce sul litorale adriatico dal Reno al Tronto e sul tratto costiero compreso tra Porto Garibaldi e la foce del Tronto compresa;

e) ufficio idrografico e mareografico di Pescara, competente sui bacini con foce sul litorale adriatico, dal Salinello al Fortore e nel tratto costiero compreso tra la foce del Tronto e la foce del Fortore compresa;

f) ufficio idrografico e mareografico di Bari, competente sui bacini con foce sul litorale adriatico e ionico, dal Candelaro al Lato e nel tratto costiero compreso tra la foce del Fortore e la foce dei Lato compresa;

g) ufficio idrografico e mareografico di Catanzaro, con sezione staccata a Potenza, competente sui bacini con foce sul litorale ionico e tirrenico, dal Bradano al Noce e nel tratto costiero compreso tra la foce del Lato e la foce del Noce compresa;

h) ufficio idrografico e mareografico di Napoli, competente sui bacini con foce sul litorale tirrenico dal Carigliano al Bussento e nel tratto compreso tra la foce del Noce e la foce del Garigliano compresa;

i) ufficio idrografico e mareografico di Roma, competente sui bacini con foce sul litorale tirrenico dal Fiora al lago di Fondi e nel tratto costiero compreso tra la foce del Garigliano e la foce del Fiora compresa;

l) ufficio idrografico e mareografico di Pisa, con sezione staccata a Firenze, competente sui bacini con foce sul litorale tirrenico dal Serchio all'Albegna e nel tratto costiero compreso tra la foce del Fiora e la foce dei Magra compresa;

m) ufficio idrografico e mareografico di Genova, competente sui bacini con foce sul litorale ligure dal confine italo-francese al Magra e nel tratto costiero compreso tra la foce del Magra ed il confine italo-francese.

[2]. Il Servizio idrografico e mareografico nazionale adotta indirizzi per gli uffici idrografici di Bolzano, Trento, Cagliari e Palermo al fine di assicurare il coordinamento fra l'attività del Servizio nazionale ed i suddetti uffici.

[3]. Per studi e ricerche su argomenti specifici il Servizio idrografico e mareografico può avvalersi del centro sperimentale di Voltabarozzo dei Magistrato alle acque di Venezia.

[4]. Per lo svolgimento delle attività capillari di osservazione, il servizio può avvalersi dell'osservatore idrografico volontario, al quale viene corrisposto un compenso forfettario annuo a titolo di rimborso spese.

[5]. All'ufficio centrale è preposto il direttore del Servizio idrografico e mareografico nazionale; l'ufficio è articolato in aree e settori nel seguente modo:

AREA IDROGRAFICA:

Settore 1 - Climatologia e meteorologia terrestre.

Settore 2 - Idrometria, portate dei corsi d'acqua, idrologia sotterranea, freaticimetria e sorgenti.

Settore 3 - Morfologia, rilievi dei corsi d'acqua e trasporto solido.

AREA MAREOGRAFICA:

Settore 1 - Climatologia marittima e regime dei litorali.

Settore 2 - Rilievi mareografici, ondametrici, correntimetrici e batimetrici.

AREA TECNOLOGICA ED INFORMATICA:

Settore 1 - Laboratorio, strumentazioni modalità di rilevamento, misura, raccolta e trasmissione dati.

Settore 2 - Banca dati meteo- idro-mareografica, elaborazione e studi, pubblicazioni e fornitura dati, cartografia climatica, idrografica, mareografica.

Settore amministrativo.

[6]. Agli uffici compartimentali sono preposti primi dirigenti tecnici, ad eccezione degli uffici di Venezia e Parma ai quali sono preposti dirigenti superiori.

[7]. La dotazione organica del Servizio idrografico e mareografico nazionale è fissata nella allegata tabella C.

SEZIONE III - IL SERVIZIO NAZIONALE DIGHE

Art.24 : COMPITI DEL SERVIZIO NAZIONALE DIGHE

[1]. Il Servizio nazionale dighe, fermo restando quanto disposto dall'art.9, comma 3, della legge, in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, nel rispetto delle norme tecniche emanate in applicazione della legge 2febbraio 1974, n. 64, ed in particolare del decreto del Ministro dei lavori pubblici 24 marzo 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 4 agosto 1982, nonché delle disposizioni contenute nella circolare 4 dicembre 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 1988, provvede:

a) alla redazione degli scenari degli incidenti probabili, sulla base dei quali dovranno essere redatti dai prefetti i relativi piani di emergenza (12/a);

b) all'esame dei progetti delle opere di sbarramento dei corsi d'acqua per la formazione di invasi e la regolazione dei deflussi, ivi comprese le opere di ritenuta destinate alla formazione di serbatoi idrici artificiali realizzati fuori alveo, anche con riferimento allo stato dei territori e degli insediamenti posti a monte ed a valle del serbatoio;

c) all'esame dei progetti di varianti se l'opera è stata già approvata o in corso di costruzione e delle loro modifiche se già costruita;

d) alla vigilanza sulla costruzione;

e) alla vigilanza sulle operazioni di controllo del comportamento delle dighe in esercizio fin dagli invasi sperimentali, essendo compresi, in tali attività, i compiti che il decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1363, attribuisce agli uffici del genio civile, salvo quelli di cui all'art.1, comma 2, ed all'art.7, comma 1, che restano attribuiti agli uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici, alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano secondo le rispettive competenze.

[2]. Il Servizio nazionale dighe altresì:

a) provvede alla realizzazione, in collaborazione con gli altri Servizi tecnici nazionali, del sistema informativo unico di cui al comma 2 dell'art.2 della legge (13);

b) collabora con il ministero dei lavori pubblici e con il Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione e costruzione delle dighe di ritenuta.

[3]. Per le opere di nuova costruzione o per modifiche, varianti ed adeguamenti di quelle esistenti, il Servizio nazionale dighe:

a) esamina ed esprime parere sul progetto di massima dello sbarramento (13/a);

- b) esamina il progetto esecutivo che invia successivamente, per esame e parere, al Consiglio superiore dei lavori pubblici, accompagnandolo con propria relazione e con lo schema del foglio di condizioni per la costruzione dello sbarramento e delle opere accessorie; nei casi di limitata importanza il Servizio nazionale dighe può procedere direttamente all'approvazione dei progetti esecutivi;
- c) verifica, prima dell'inizio della costruzione, l'adeguatezza degli impianti di cantiere per l'approvvigionamento dei materiali elementari e per la confezione e produzione di quelli composti e la loro posa in opera;
- d) rilascia il nulla-osta all'inizio della costruzione dello sbarramento, previo accertamento dello stato della superficie di fondazione con riferimento alle ipotesi progettuali, nonché ai rilievi ed esplorazioni svolti durante la fase di progettazione; ordina eventuali ulteriori accertamenti per completare il quadro delle conoscenze;
- e) segue le fasi costruttive dell'opera di sbarramento e delle opere accessorie, raccogliendo ed ordinando, con la continua e sistematica sorveglianza e partecipazione dell'assistente governativo, osservazioni, misure e campioni dei materiali prodotti e posti in opera;
- f) autorizza, previo parere della commissione di collaudo, gli invasi sperimentali; può revocare l'autorizzazione o variare le modalità, rispettivamente, per manifestazioni che possano far dubitare della stabilità, delle opere o per riportare, in generale, il grado di sicurezza entro i limiti regolamentari;
- g) approva, prima dell'inizio dei lavori di costruzione dello sbarramento, il relativo foglio di condizioni, nonché, successivamente, quello per l'esercizio e la manutenzione.

[4]. Per gli sbarramenti che non raggiungono i 10 metri di altezza o che determinano un volume di invaso inferiore a 100.000 mc l'attività del Servizio nazionale dighe è limitata al parere ed alla valutazione di cui alla lettera a) del comma 3 (13/b).

[5]. Il Servizio nazionale dighe provvede, durante la costruzione, le fasi di collaudo e l'esercizio dell'impianto, alla vigilanza sulle operazioni di controllo del comportamento delle opere di sbarramento ed accessorie e delle zone interessate dall'invaso, che i concessionari ed i gestori sono tenuti a svolgere.

[6]. L'attività di vigilanza, da effettuare avvalendosi anche di esperti, si svolge con le seguenti modalità:

- a) ispezioni per valutare lo stato delle opere (diga e manufatti accessori, serbatoio);
- b) controllo sui sistemi di osservazione e misura, promuovendo l'installazione dei sistemi moderni per l'osservazione anche a distanza del comportamento statico e dinamico delle opere;
- c) controllo delle analisi e delle elaborazioni degli elementi rilevati, svolte dal concessionario o gestore delle opere;

d) prescrizione di indagini specifiche, sperimentali e/o teoriche, per manifestazioni di eventi singolari o misurati che consentano di interpretare i fenomeni e di individuare eventuali provvedimenti atti a restituire il richiesto grado di sicurezza;

e) promozione ed acquisizione degli studi sulle conseguenze sui territori di valle per manovre normali ed eccezionali degli organi di scarico della diga e per l'ipotetico crollo della diga stessa;

f) limitazione opportuna degli invasi in presenza di circostanze che facciano supporre una riduzione del grado di sicurezza dell'opera e segnalazione alla autorità di protezione civile ove permanga la situazione di pericolo.

[7]. Per gli studi e ricerche su argomenti specifici il Servizio nazionale dighe può avvalersi, per la parte propriamente idraulica, del Centro sperimentale per modelli idraulici di Voltabarozzo del Magistrato alle acque di Venezia.

Art.25 : ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DIGHE

[1]. Il Servizio nazionale dighe è articolato, a livello centrale, in aree e settori nel seguente modo:

Area 1 - Geotecnica:

Settore 1 - Geologia applicata.

Settore 2 - Geotecnica.

Area 2 - Idraulica:

Settore 3 - Idraulica e modelli.

Settore 4 - Impianti tecnologici.

Area 3 - Strutture:

Settore 5 - Materiali e mezzi d'opera; valutazioni tecnico-economiche.

Settore 6 - Strutture.

Area 4 - Informatica:

Settore 7 - Informatica: raccolta ed elaborazione dati, modelli.

Settore 8 - Sistemi di osservazione, misura e trasmissione dati Settore amministrativo.

[2]. Il Servizio nazionale dighe è articolato, a livello periferico, nei seguenti uffici aventi competenza territoriale in base ai bacini idrografici:

a) ufficio di Venezia: bacini idrografici sfocianti nel litorale adriatico a nord del Po e fino al confine con la Jugoslavia;

b) ufficio di Milano: bacino idrografico del Po a valle della confluenza con il fiume Ticino;

- c) ufficio di Torino: bacino idrografico del Po, chiuso immediatamente a valle della confluenza con il fiume Ticino, nonché sui bacini liguri dal confine francese al Magra escluso;
- d) ufficio di Firenze: bacini idrografici sfocianti nel mare Tirreno dal Magra incluso al Fiora escluso e quelli sfocianti nel mare Adriatico a sud del Po fino al Conca incluso;
- e) ufficio di Perugia: bacini idrografici sfocianti nel mare Tirreno dal Fiora incluso al Tevere incluso e quelli sfocianti nel mare Adriatico dal fiume Conca escluso al fiume Pescara incluso;
- f) ufficio di Napoli: bacini idrografici sfocianti nel mare Tirreno a sud del Tevere fino al Lao escluso e quelli sfocianti nel mare Adriatico a sud del fiume Pescara escluso e nel mare Ionio a nord del fiume Sinni incluso;
- g) ufficio di Catanzaro: bacini idrografici della Calabria dal Lao incluso al Sinni escluso;
- h) ufficio di Palermo: bacini idrografici della Sicilia;
- i) ufficio di Cagliari: bacini idrografici della Sardegna.

[3]. Agli uffici sono preposti primi dirigenti tecnici.

[4]. La dotazione organica del Servizio nazionale dighe è fissata nella allegata tabella D (14).

SEZIONE IV - IL SERVIZIO SISMICO NAZIONALE

Art.26 : COMPITI DEL SERVIZIO SISMICO NAZIONALE

[1]. Al Servizio sismico nazionale, fermo restando quanto previsto o dall'art.9, comma 3, della legge, sono attribuite le seguenti competenze:

- a) la raccolta sistematica in occasione di eventi sismici di tutte le informazioni di carattere macrosismico; tale attività può essere svolta anche all'estero per eventi maggiormente significativi;
- b) la raccolta di informazioni inerenti la sismicità storica del territorio nazionale;
- c) lo studio della propagazione delle onde sismiche in relazione alla natura geologica e geotecnica dei terreni;
- d) l'individuazione degli elementi, necessari al consiglio dei direttori per la predisposizione dei criteri, metodi e standards di raccolta, elaborazione e consultazione dei dati relativi all'attività conoscitiva in campo sismico, di cui all'art.6, comma 3, lettera (15);

- e) il supporto al consiglio dei direttori per la gestione del sistema informativo unico e delle reti di rilevamento e sorveglianza di cui all'art.7, relativamente agli aspetti riguardanti la sismicità del territorio nazionale (15);
- f) lo studio degli effetti dei sismi sui manufatti e gli studi teorico- sperimentali sui materiali, gli elementi costruttivi e le tecnologie delle costruzioni da realizzarsi in zona sismica, nonché le tecniche di macrozonazione e di microzonazione.
- g) lo studio e la definizione di metodi per la valutazione della pericolosità sismica del territorio, con particolare riguardo ai criteri di macrozonazione e di microzonazione;
- h) lo studio di metodi per la definizione e il rilievo della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio costruito;
- i) lo studio di metodi per la valutazione del rischio sismico, nonché di criteri, strategie e priorità per interventi finalizzati alla sua riduzione;
- l) la formulazione di proposte al Ministero dei lavori pubblici per la definizione e/o l'aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni e per la classificazione, di cui all'art.3, della legge 2 febbraio 1974, n. 64, nonché la formulazione dei criteri per l'acquisizione degli elementi necessari per la prevenzione del rischio sismico ai sensi dell'art.20, secondo comma, della legge 10 dicembre 1981, n. 741;
- m) l'attività di informazione ed educazione nel settore, nonché di formazione e aggiornamento, rivolta ai tecnici operanti nel settore, con particolare riferimento all'evoluzione del quadro normativo.

[2]. Sono fatti salvi i compiti che la normativa vigente assegna all'Istituto nazionale di geofisica, che concorre, ai sensi dell'art.9, comma 3, della legge, all'organizzazione ed alla gestione della rete sismica nazionale.

Art.27 : ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SISMICO NAZIONALE

[1]. Il Servizio sismico nazionale è articolato in aree e settori (16).

[2]. Le aree svolgono un'attività di coordinamento intersettoriale per materia; sono suddivise in tre funzioni tematiche principali così definite: Area 1 - Geodinamica. Area 2 - Ingegneria sismica. Area Servizi generali.

[3]. I settori sono così definiti: Settore 1 - Reti di rilevamento. Settore 2 - Geologia e geofisica applicata. Settore 3 - Zonazione. Settore 4 - Costruzioni ed infrastrutture. Settore 5 - Normativa. Settore 6 - Vulnerabilità. Settore 7 - Laboratorio terre, materiali e strutture - Strumentazione. Settore 8 - Informatica - Documentazione. Settore amministrativo (16).

[4]. La dotazione organica del Servizio sismico nazionale è fissata nella allegata tabella E (14).

CAPO III - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.28 : SERVIZIO NAZIONALE DIGHE

[1]. Fino all'assegnazione del personale agli uffici periferici del Servizio nazionale dighe, e comunque pubblici e l'assessorato ai lavori pubblici della regione Sardegna continuano a svolgere le attività espletata in applicazione degli articoli 11, 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n.1363 (17).

(Si omettono le tabelle) (18).

-
- (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 marzo 1991, n. 65.
 - (2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.
 - (1/circ) Vedi Circ. 15 maggio 1996, n. 3050, emanata da: Ministero dei lavori pubblici.
 - (4) Abrogato dall'art.11, D.P.R. 5 aprile 1993, n. 106.
 - (5) Abrogato dall'art.11, D.P.R. 5 aprile 1993, n. 106.
 - (6) Abrogato dall'art.11, D.P.R. 5 aprile 1993, n. 106.
 - (7) Abrogato dall'art.11, D.P.R. 5 aprile 1993, n. 106.
 - (8) Abrogato dall'art.11, D.P.R. 5 aprile 1993, n. 106.
 - (9) Lettere abrogate dall'art.11, D.P.R. 5 aprile 1993, n. 106.
 - (10) Comma abrogato dall'art.11, D.P.R. 5 aprile 1993, n. 106.
 - (11) Settore abrogato dall'art.11, D.P.R. 5 aprile 1993, n. 106.
 - (12) Lettera abrogata dall'art.11, D.P.R. 5 aprile 1993, n. 106.
 - (12/a) Lettera soppressa dall'art.5, D.L. 8 agosto 1994, n. 507.
 - (13) Lettera abrogata dall'art.11, D.P.R. 5 aprile 1993, n. 106.
 - (13/a) Lettera così modificata dall'art.5, D.L. 8 agosto 1994, n. 507.
 - (13/b) Comma soppresso dall'art.5, D.L. 8 agosto 1994, n. 507.
 - (14) Comma abrogato dall'art.11, D.P.R. 5 aprile 1993, n. 106.
 - (15) Lettera abrogata dall'art.li, D.P.R. 5 aprile 1993, n. 106.
 - (16) Comma così modificato dall'art.11, D.P.R. 5 aprile 1993, n. 106.
 - (17) Così modificato dall'art.5, D.L. 8 agosto 1994, n. 507.
 - (18) Vedi, ora, le tabelle allegate al D.P.R. 5 aprile 1993, n. 106.